



Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti

Tavola di resoconto alla consultazione

Luglio 2015

PREMESSA E NOTA METODOLOGICA

La revisione delle disposizioni del luglio 2009 in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” ha rappresentato l’occasione per recepire talune innovazioni normative intervenute negli ultimi anni, realizzare una semplificazione dei documenti informativi e fornire chiarimenti sulla disciplina attuale.

La tabella riporta i contributi relativi alle parti del Provvedimento di cui il documento di consultazione ha prefigurato una modifica e dà conto degli esiti della loro valutazione, indicando le osservazioni accolte pienamente o in parte e quelle non accolte.

Nei casi in cui si è ritenuto che le osservazioni pervenute si basassero su una lettura non del tutto corretta del documento posto in consultazione o che fosse comunque possibile rispondere alle stesse senza apportare modifiche al testo normativo, si è provveduto a fornire chiarimenti nella tabella.

Alcune osservazioni, concernenti parti delle disposizioni diverse da quelle oggetto di consultazione, non sono riportate nella tabella: queste verranno tenute in considerazione dalla Banca d’Italia in occasione di eventuali futuri interventi sulle Disposizioni.

Sono pervenuti 22 documenti provenienti da:

1) associazioni ed organismi rappresentativi degli intermediari e dei consumatori:

ABI – Associazione Bancaria Italiana

ADICONSUM – Associazione difesa consumatori e ambiente

Altroconsumo – Associazione Indipendente di Consumatori

Anasf – Associazione nazionale promotori finanziari

Assilea – Associazione Italiana Leasing

Assoconfidi

Assofin – Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare

Assosim – Associazione italiana intermediari mobiliari

FederCASse – Federazione italiana delle Banche di credito cooperativo, Casse rurali e artigiane

FIAIP – Federazione italiana agenti immobiliari professionali

UFI – Unione Finanziarie Italiane

2) intermediari, professionisti ed altri privati:

American Express Services Europe Limited

Banca Etruria

Banca Popolare Etica

Banca IFIS

FIDE

Gianni Origoni, Grippo, Cappelli Partners – Studio legale

Hogan Lovells – Studio Legale

Mucciarone Gianluca

Studio De Poli

Taddia Alessandro

Zitiello e Associati – Studio Legale

Disposizioni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta SI/NO/in parte	Motivazioni
Osservazioni di carattere generale	Si segnala l'opportunità di valorizzare le tecniche di comunicazione elettronica, limitando la necessità di utilizzare la modalità cartacea solo nei confronti di particolari categorie di clienti.	NO	Le Disposizioni consentono e incentivano, ove possibile e tenuto conto delle esigenze di tutela della clientela, l'impiego dei canali di comunicazione elettronica.
Disposizioni di carattere generale. Premessa (cfr. Sez. I, par. 1)			
	Si chiede di prevedere che ai libretti di risparmio postale e ai buoni fruttiferi postali si applichino le disposizioni del Titolo VI T.U.B., in materia di trasparenza.	Chiarimento qui a lato	Le norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche relative a questi prodotti sono stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (cfr. articolo 2, comma 2, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284).
	Si chiede di chiarire la portata applicativa delle Disposizioni con riferimento ai certificati di deposito e ai buoni fruttiferi, anche in relazione alla modifica dell'allegato alla Delibera CICR, 4.3.2003, n. 286, recata dal D.M., 3 febbraio 2011, n. 117, articolo 14, comma 1, lettera k).	Chiarimento qui a lato	Le Disposizioni si applicano ai certificati di deposito e ai buoni fruttiferi nella misura in cui essi siano riconducibili alla categoria dei depositi e consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario.
Disposizioni di carattere generale. Fonti normative (cfr. Sez. I, par. 2)	Si chiede di richiamare il Regolamento Isvap n. 2946/2011 (che ha modificato il Regolamento Isvap n. 5/2006), in tema di conflitto di interessi degli intermediari assicurativi e il Regolamento Isvap n. 40/2012.	In parte	Il Regolamento Isvap n. 40/2012 è richiamato nella sezione VII, paragrafo 3.1, congiuntamente con il regolamento dell'Isvap n. 5/2006.

<p>Disposizioni di carattere generale. Definizioni (cfr. Sez. I, par. 3)</p> <p><i>Definizione di offerta fuori sede</i></p>	<p>Si chiede di chiarire le definizioni di “promozione”, “collocamento” e “conclusione”, anche con riguardo alla perdurante vigenza dei comunicati della Banca d’Italia pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2002 e del 14 gennaio 2006 e delle corrispondenti disposizioni delle Istruzioni di vigilanza.</p> <p>Si segnala, inoltre, un disallineamento tra la nozione di “conclusione di operazioni e servizi” usata nella definizione, e la nozione di “conclusione del contratto” cui fanno riferimento altre disposizioni. Il disallineamento potrebbe generare il dubbio che la nozione di “offerta fuori sede” ricomprenda anche operazioni rientranti in un contratto quadro.</p>	<p>In parte</p>	<p>I comunicati della Banca d’Italia in materia di attività bancaria fuori sede, mediatori e agenti (G.U. n. 211 del 9 settembre 2002) e di attività bancaria fuori sede (G.U. n. 11 del 14 gennaio 2006), precedenti alla riforma degli agenti finanziari e mediatori creditizi, si continuano ad applicare nei limiti di compatibilità con la normativa sopravvenuta (d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141).</p> <p>L’aggiunta dell’espressione “conclusione” serve a coordinare la definizione di offerta fuori sede con la delimitazione dell’attività riservata agli agenti finanziari dall’articolo 128-<i>quater</i>, T.U.B., che fa riferimento alla “promozione e conclusione” di contratti.</p> <p>Quanto al possibile disallineamento tra l’espressione “conclusione di operazioni e servizi” e “conclusione di contratti” si condivide l’opportunità di chiarire la definizione di offerta fuori sede, facendo riferimento alla promozione, al collocamento e alla conclusione di “contratti relativi ad operazioni e servizi”.</p>
	<p>Si propone di sostituire, nell’ambito della definizione di “offerta fuori sede” prevista dalla sezione I, paragrafo 3, l’espressione “...promozione, collocamento, conclusione...” con “...promozione, collocamento o conclusione”, al fine di rimarcare il divieto per i mediatori creditizi di procedere alla conclusione di operazioni e servizi bancari e finanziari.</p>	<p>Chiarimento qui a lato</p>	<p>La formulazione ha ad oggetto l’offerta fuori sede effettuata dalla banche e non l’attività di mediazione, disciplinata dalla legge.</p>
<p><i>Definizione di cliente</i></p>	<p>Si segnala la necessità di chiarire i criteri per individuare i soggetti esclusi dalla definizione di cliente con riferimento a: a) “società finanziaria”; b) “altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria”; c) gruppo; d) soggetti esteri.</p>	<p>Sì</p>	<p>La nozione di cliente è stata chiarita nel senso auspicato. Con riguardo ai soggetti esteri si considereranno le nozioni equivalenti utilizzate negli ordinamenti di appartenenza.</p>

	Si chiede di confermare, in merito alle modalità di rilevazione dell'appartenenza della controparte ad un gruppo, idonea ad escluderlo dalla nozione di "cliente" prevista dalle Disposizioni, la possibilità di limitarsi ad acquisire dalla medesima un'attestazione di appartenenza al gruppo, con impegno a comunicare eventuali modifiche (come sarebbe possibile sulla base della FAQ 1.3.2. relativa al Provvedimento del 29 luglio 2009).	In parte	In assenza di una definizione di "gruppo", le disposizioni sono state modificate in modo da escludere la qualifica di "cliente" nei confronti di soggetti specificamente individuati e delle società controllanti, controllate, o sottoposte a comune controllo dei primi. Si conferma infine la posizione espressa dalla Banca d'Italia nella FAQ 1.3.2. relativamente al Provvedimento del 29 luglio 2009.
<i>Definizione di annuncio pubblicitario</i>	Si chiede di confermare che la definizione di "annuncio pubblicitario", che fa salvo quanto previsto dalla sezione VII, paragrafo 4 per il credito ai consumatori, non ricomprenda il documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" o altro documento, redatto conformemente alle disposizioni di cui ai paragrafi 4.2.2. e 4.2.3., anche qualora questi ultimi contengano le condizioni offerte alla generalità della clientela in quanto non personalizzabili.	Chiarimento qui a lato	Secondo la sezione VII, paragrafo 4, 1° alinea, la nozione di annuncio pubblicitario non ricomprende i documenti previsti dalla sezione VII, paragrafo 4.2.1. contenenti informazioni non personalizzabili (cfr.: sezione VII, paragrafo 4.2.1., primo capoverso, lettera a).
	Al fine di evitare confusione con altre forme di comunicazione alla clientela, si propone di modificare la definizione di "annuncio pubblicitario" chiarendo che tale nozione fa riferimento ai messaggi, in qualsiasi forma diffusi, aventi natura promozionale, e ogni altra documentazione non personalizzata che gli intermediari predispongono volontariamente, escludendo le attività di comunicazione poste in essere nel corso della messa a punto di un prodotto di futura commercializzazione (es. sondaggi).	Sì	L'osservazione è accolta e le Disposizioni sono state modificate nel senso auspicato.
Disposizioni di carattere	Si chiede di applicare le semplificazioni previste dalla sezione IX per i c.d. confidi minori (iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 T.U.B.), anche ai	No	La disciplina semplificata è ammessa per i soli confidi minori. L'articolo 127 T.U.B. consente l'estensione delle Disposizioni di trasparenza, con la previsione di eventuali semplificazioni "ai

<p>generale. Destinatari della disciplina (cfr. Sez. I, par. 4 e Sez. IX)</p>	<p>confidi c.d. maggiori (iscritti all'albo di cui all'articolo 106 T.U.B.).</p>		<p><i>confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112".</i> L'articolo 13, comma 2 <i>bis</i>, della delibera CICR 4 marzo 2003, n. 286, (introdotto dal d.m. 3 febbraio 2011, n. 117, emanato in attuazione dell'articolo 127 T.U.B.), attribuisce alla Banca d'Italia il potere di individuare le disposizioni di cui al Titolo VI, applicabili ai confidi di cui all'articolo 112 T.U.B. Il riferimento contenuto nell'articolo 13, comma 2-<i>bis</i>, della delibera CICR e il riferimento contenuto nell'articolo 127 T.U.B. consentono di estendere ai c.d. confidi minori le Disposizioni di trasparenza con semplificazioni; non consentono, invece, di prevedere semplificazioni per i confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 T.U.B.</p>
	<p>Si chiede se, stante il venir meno di alcuni obblighi normativi prima esistenti (es. invio del documento di sintesi a prescindere dalla variazione delle condizioni economiche) si possa procedere ad adeguare i contratti in essere avvalendosi dell'articolo 118 T.U.B.</p>	<p>Chiarimento qui a lato</p>	<p>L'interpretazione dei casi di giustificato motivo che legittimano l'esercizio del potere di modifica unilaterale dei contratti di cui all'articolo 118 T.U.B. non è riservata alla competenza dell'Autorità di vigilanza. La Banca d'Italia, tuttavia, nell'esercizio delle sue competenze, ritiene che le modifiche ai contratti in essere, se limitate all'adeguamento alle nuove Disposizioni, siano sorrette da giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 T.U.B.</p>
	<p>Si osserva che non si è provveduto a inserire tra le Disposizioni abrogate il provvedimento della Banca d'Italia del 28 marzo 2013 ("Recepimento della direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG").</p>	<p>Chiarimento qui a lato</p>	<p>Il provvedimento citato è abrogato a eccezione dell'allegato 5B che costituisce parte integrante delle Disposizioni.</p>
<p>Publicità ed informazione precontrattuale. Premessa (cfr. Sez. II, par. 1)</p>	<p>Si chiede di definire l'ambito di applicazione della sezione II, e delle altre sezioni, relativamente a una serie di servizi (deposito di oro fisico, locazione di cassette di sicurezza, contratto di vendita o acquisto di valuta estera, intermediazione in cambi).</p>	<p>Chiarimento qui a lato</p>	<p>La sezione II si applica alle operazioni e ai servizi indicati nell'allegato alla Delibera del CICR del 4 marzo 2003, come modificata dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 117 del 3 febbraio 2011. Le altre sezioni si applicano a tutte le operazioni e a tutti i servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del T.U.B.</p>
	<p>Si richiede di:</p>		
	<p>a) usare il termine "strumento di pagamento", definito dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, in luogo di "mezzo di pagamento";</p>	<p>Sì</p>	<p>a) la richiesta di coordinamento della terminologia delle Disposizioni con le definizioni contenute nel d.lgs. n. 11/2010 è accolta;</p>

	<p>b) escludere dall'ambito di applicazione della sezione II gli strumenti di pagamento a spendibilità limitata, come definiti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, per evitare discriminazioni tra operatori. Si propone di limitare l'applicazione della sezione II, paragrafo 1, agli strumenti di pagamento la cui emissione o gestione, pur non costituendo "servizi di pagamento", è riservata a soggetti vigilati.</p>	<p>Sì</p>	<p>b) la richiesta è accolta. Le Disposizioni sono state modificate per limitarne l'applicabilità ai casi in cui l'emissione o la gestione degli strumenti di pagamento costituisca attività riservata;</p>
	<p>c) usare il termine "conto di pagamento" per fare riferimento ai servizi di pagamento regolati in conto corrente.</p>	<p>No</p>	<p>c) la terminologia utilizzata tiene conto delle differenze tra la nozione di "conto di pagamento" e quella di "conto corrente" (considerato che il conto corrente può assolvere le funzioni di conto di pagamento ma anche funzioni ulteriori).</p>
	<p>Si chiede di chiarire se l'esenzione dall'ambito di applicazione della sezione II, prevista per i contratti predisposti unilateralmente dai clienti o comunque negoziati a trattativa individuale, includa anche i contratti relativi ai servizi di pagamento di cui alla sezione VI.</p>	<p>Chiarimento qui a lato</p>	<p>L'esenzione riguarda anche i servizi di pagamento, in virtù del rinvio che la sezione VI effettua alla sezione II, paragrafo 1.</p>
	<p>Si chiede di esentare dall'applicazione delle Disposizioni i contratti il cui contenuto sia definito per legge, o non sia modificabile sotto il profilo delle condizioni applicate.</p>	<p>No</p>	<p>Le circostanze indicate non fanno venir meno l'esigenza di informazione adeguata della clientela al fine di valutare la convenienza del contratto offerto.</p>
	<p>Si propone, per rafforzare l'effettività delle Disposizioni, di rendere obbligatoria la consegna del foglio informativo al cliente in fase precontrattuale.</p>	<p>No</p>	<p>La sezione XI delle Disposizioni prevede che le procedure interne dell'intermediario assicurino che la documentazione sia accessibile da parte della clientela, utilizzata attivamente da parte degli addetti alla rete di vendita e adeguatamente pubblicizzata sul sito internet; si richiede, inoltre, di verificare che i clienti, prima di essere vincolati da un contratto o da una proposta, abbiano avuto modo di valutare adeguatamente la documentazione informativa. Infine, i fogli informativi devono essere reperibili sul sito internet dell'intermediario. (cfr. sezione V, paragrafo 2.2, e sezione XI, paragrafo 2).</p>

Pubblicità ed informazione contrattuale. Guide pratiche (cfr. Sez. II, par. 2)	Si chiede di specificare che l'obbligo di mettere a disposizione dei clienti le guide pratiche non implica necessariamente l'obbligo di predisporre anticipatamente delle copie stampate, essendo sufficiente la possibilità di produrle su richiesta del cliente (ad es. tramite totem).	Chiarimento qui a lato	Le Disposizioni prevedono che le guide pratiche siano messe a disposizione della clientela: è pertanto sufficiente che possano essere stampate su richiesta esplicita del cliente.
	Si chiede di confermare che l'intermediario debba sempre fare riferimento alla somma di 100.000 euro per l'esempio da fornire al cliente ai fini del calcolo della rata.	Chiarimento qui a lato	Si conferma la necessità di fare riferimento alla somma di 100.000 euro nell'informativa precontrattuale da consegnare secondo lo schema previsto nell'allegato 4B.
	Si chiede se sia possibile prevedere una versione in lingua inglese della Guida pratica al conto corrente.	No	Le modifiche apportate alle Disposizioni mirano solo ad adeguare il testo al quadro normativo vigente e ad introdurre semplificazioni. Si potrà tenere conto della richiesta in occasione di una futura revisione della disciplina.
Pubblicità ed informazione precontrattuale. Fogli informativi e Foglio comparativo dei mutui (cfr. Sez. II, par. 3)	Con riferimento ai servizi accessori si chiede di:		
	a) precisare e delimitare la nozione di "servizi accessori" rispetto al conto corrente, attesa la possibile difficoltà di comprensione di tale distinzione da parte dei clienti;	Chiarimento qui a lato	a) la definizione contenuta all'inizio del prototipo di foglio informativo di cui all'allegato 4A chiarisce la distinzione tra il contenuto del servizio di conto corrente e altri servizi accessori;
	b) precisare, in caso di offerta di un conto corrente, se sia necessario redigere separati fogli informativi per i servizi accessori le cui condizioni non siano già ricomprese tra le "Principali condizioni economiche" di cui all'allegato 4A, o se sia, invece, possibile redigere un unico foglio informativo;	Sì	b) la predisposizione di un unico foglio informativo per tutti i servizi accessori sembra contemperare le esigenze di trasparenza con quelle di semplificazione. Le Disposizioni sono state modificate per tenere conto di tale richiesta;

<p>c) precisare se il contratto di conto corrente può continuare a comprendere clausole che riguardano i servizi accessori, dal momento che per essi occorre fornire un separato foglio informativo;</p>	<p>Chiarimento qui a lato</p>	<p>c) le Disposizioni non si occupano del contenuto del contratto di conto corrente e, di conseguenza, non impediscono di includere in esso anche le clausole relative ai servizi accessori;</p>
<p>d) specificare che l'obbligo di messa a disposizione del fascicolo contenente tutti i fogli informativi dei servizi accessori non debba essere necessariamente adempiuto con la consegna fisica di una dispensa, ma possa essere adempiuto anche con soluzioni tecnologiche avanzate, con particolare riferimento al fascicolo dei fogli informativi relativi ai servizi accessori al conto corrente e ai fogli informativi relativi ai c.d. conti a pacchetto;</p>	<p>Chiarimento qui a lato</p>	<p>d) si precisa che i documenti si intendono "messi a disposizione" del cliente quando questi può portarne gratuitamente con sé una copia dopo averla richiesta o prelevata direttamente (ad es. "totem");</p>
<p>e) chiarire se il documento di sintesi relativo al conto corrente possa continuare a prevedere condizioni economiche riguardanti gli assegni, le utenze, e altri servizi accessori o se ci debbano essere più documenti di sintesi separati;</p>	<p>Chiarimento qui a lato</p>	<p>e) il documento di sintesi deve essere redatto elencando le condizioni economiche del servizio o dell'operazione offerta secondo l'ordine previsto nel foglio informativo. A fini di trasparenza appare necessario assicurare separati documenti di sintesi per i servizi accessori, ogni qual volta sia prevista la consegna di separati fogli informativi;</p>
<p>f) ricomprendere tra le "Principali condizioni economiche" elencate nel foglio informativo relativo al conto corrente anche quelle relative al deposito titoli a custodia e amministrazione;</p>	<p>Chiarimento qui a lato</p>	<p>f) le informazioni relative alle condizioni economiche del deposito titoli a custodia possono essere indicate nell'"area libera" presente nella tabella di cui all'allegato 4°;</p>
<p>g) confermare che, tra i fogli informativi relativi ai servizi accessori, non si debbano includere le informazioni sulle polizze assicurative.</p>	<p>Chiarimento qui a lato</p>	<p>g) le polizze assicurative esulano dall'ambito applicativo delle Disposizioni e sono sottoposte alle specifiche normative di settore.</p>

<p>Si chiede di prevedere che il foglio informativo riporti solo le principali condizioni economiche del rapporto, evitando di ripetere dati già forniti altrove e assicurando così l'effettiva utilità per il cliente delle informazioni fornite.</p>	<p>No</p>	<p>Risulta necessario assicurare alla clientela un documento che fornisca un quadro d'insieme ed esaustivo delle condizioni economiche del rapporto. L'esigenza di una informativa precontrattuale completa discende peraltro anche dalla nullità, prevista dall'articolo 117 del T.U.B., per le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.</p>
<p>Si chiede che le informazioni relative al conto corrente e quelle relative ai servizi accessori non siano riportate su fogli separati, ma siano tutte sul foglio relativo al conto corrente; ciò al fine di evitare un possibile <i>deficit</i> informativo. In alternativa, si chiede che su quest'ultimo sia riportato – in maniera graficamente evidente – un rinvio ai fogli relativi ai servizi accessori.</p>	<p>No</p>	<p>La presenza di fogli informativi separati, relativi al conto corrente e ai diversi (eventuali) servizi accessori, risponde ad esigenze di chiarezza nella presentazione delle informazioni e serve a evitare di fornire dati che non corrispondano a servizi effettivamente attivati dal cliente; si ha presente, inoltre, che l'eliminazione delle voci relative ai servizi accessori dal foglio informativo è prevista anche nel Protocollo d'intesa stipulato tra l'ABI e le associazioni dei consumatori. Il rinvio ai fogli relativi ai servizi accessori è presente nel modello contenuto nell'allegato 4A.</p>
<p>Si chiede che sia prevista anche per i contratti diversi dal conto corrente offerto ai consumatori la possibilità di predisporre fogli informativi separati per i servizi accessori.</p>	<p>No</p>	<p>Si ritiene che per i contratti diversi dal conto corrente offerto ai consumatori non ricorrano esigenze di semplificazione analoghe e che, pertanto, il foglio informativo debba includere anche le informazioni relative ai servizi accessori; resta fermo che per i servizi accessori commercializzati anche individualmente debbono essere predisposti fogli informativi concernenti i singoli servizi accessori.</p>
<p>In merito alla struttura del foglio informativo si chiede di:</p>		
<p>a) estendere la semplificazione della struttura del foglio informativo, ma non del prototipo di cui all'all. 4A, anche ai non consumatori;</p>	<p>No</p>	<p>La semplificazione della struttura del foglio informativo è attuata intervenendo sul prototipo del foglio stesso, il quale è riferito soltanto ai conti correnti offerti a consumatori, in quanto le esigenze di semplificazione si ravvisano solo con riferimento ai rapporti con questi ultimi;</p>
<p>b) chiarire che la semplificazione della struttura del foglio informativo si riflette sul contenuto del documento di sintesi e si applica anche ai rapporti accesi anteriormente all'entrata in vigore delle Disposizioni di trasparenza.</p>	<p>Chiarimento qui a lato</p>	<p>b) le modifiche della struttura del foglio informativo hanno effetti sul documento di sintesi secondo quanto previsto alla sezione II, paragrafo 7, e trovano applicazione anche per i rapporti in essere.</p>

	Si chiede di chiarire la definizione di “Principali Condizioni Economiche” utilizzata nelle Disposizioni, tenuto conto del fatto che nei Fogli informativi va riportato “un elenco completo delle condizioni economiche offerte”.	SI	Sono stati eliminati i residui riferimenti alle <i>principali condizioni economiche</i> .
	Con riferimento ai fogli informativi relativi a finanziamenti in valuta estera si richiedono i seguenti chiarimenti:		
	a) cosa si intenda per “rata predeterminabile”, dal momento che la rata è sempre predeterminabile anche in presenza di un finanziamento a tasso variabile;	SI	a) la disposizione in esame si applica ad ogni finanziamento rateale. Le Disposizioni sono state chiarite in tal senso;
	b) cosa si intenda per apprezzamento della valuta “significativo e realistico” al fine di simulare l’impatto di tale aumento sull’ammontare delle rate. Si chiede al riguardo alla Banca d’Italia di fissarne i parametri;	SI	b) l’osservazione è accolta e le Disposizioni sono modificate per precisare che la simulazione dell’impatto sulla rata o sul totale da rimborsare alla scadenza dovrà prendere in considerazione un apprezzamento della valuta pari al 20 per cento, in linea con quanto previsto in materia dalla direttiva 2014/17/UE del 4 febbraio 2014, relativa all’offerta di credito ipotecario ai consumatori.
	c) se, per i finanziamenti denominati in più valute, sia valida l’interpretazione secondo cui la simulazione dell’impatto di un apprezzamento significativo del cambio sulla rata possa essere fatta su una sola valuta o debba essere fatta per tutte le valute in cui può essere denominato il finanziamento;	Chiarimento qui a lato	c) per i “finanziamenti denominati in più valute” la simulazione deve essere fatta per ogni valuta;
	d) se tale disposizione non trovi applicazione ai crediti a breve termine, inferiori a 18 mesi, il cui rimborso è previsto in unica soluzione a scadenza;	In parte	d) la simulazione dell’impatto dell’apprezzamento della valuta in cui è espresso il finanziamento deve essere effettuata per tutti i finanziamenti, a prescindere dalla durata, e deve avere a oggetto le rate nei finanziamenti rateali oppure l’importo totale se il rimborso avviene in unica soluzione. La simulazione dell’impatto di un apprezzamento della valuta accompagnato da un aumento del tasso di interesse del 2 per cento deve essere, invece, effettuata solo per i finanziamenti di durata superiore a due anni. Le Disposizioni sono state modificate in tal senso;

e) se le novità introdotte dovranno essere applicate solo alla documentazione precontrattuale o anche a livello contrattuale;	Chiarimento qui a lato	e) le informazioni richieste per il foglio informativo sono riferite alla sola documentazione precontrattuale;
f) se sarà necessario apportare esempi per ogni divisa o solo con riferimento alle divise maggiormente negoziate.	Chiarimento qui a lato	f) le simulazioni vanno condotte con riguardo alla valuta in cui è espresso il finanziamento.
Con riferimento ai fogli informativi relativi ai mutui, si chiede di prevedere:	Chiarimento qui a lato	
a) un richiamo alla circostanza che la rata può essere soggetta a un sensibile aumento;		L'allegato 4B prevede già che nel foglio informativo si specifichi che il tasso iniziale (e di conseguenza l'importo della rata e il piano di ammortamento) può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto. E' richiesta, inoltre, una simulazione circa l'impatto prodotto sulla rata da una variazione del tasso di interesse. La materia sarà oggetto di ulteriori interventi in occasione del recepimento della Direttiva 2014/17/UE in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.
b) una simulazione dell'effetto sulla rata del mutuo di un aumento del 2 per cento del tasso di interesse dopo tre anni dalla conclusione del contratto;		
c) l'avvertenza che quanto prospettato nel piano di ammortamento potrebbe non corrispondere alla realtà a seguito di variazioni del tasso di interesse.		
Si propone di:		
a) creare nel foglio informativo una sezione contenente i principali diritti del cliente, in modo da sopperire all'eliminazione dell'apposito documento, che si ritiene non adeguatamente sostituito dalle "Guide pratiche";	No	a) il foglio informativo ha lo scopo di riassumere le principali condizioni economiche del tipo di contratto e riporta le informazioni necessarie alla comprensione di queste; le ulteriori esigenze informative di carattere "generale" sono soddisfatte dalle Guide pratiche;
b) snellire il foglio informativo, eliminando da esso le informazioni di carattere generale presenti anche nella Guida pratica al conto corrente.	No	b) le informazioni generali vengono confermate perché si ritiene che esse agevolino la lettura del foglio informativo.
Si chiede di prevedere che il foglio informativo relativo ai conti con un sistema di tariffazione a consumo contenga l'invito a valutare la convenienza del conto base.	Chiarimento qui a lato	Il modello di foglio informativo del conto corrente (allegato 4A) contiene già l'avvertenza, valevole per tutte le tipologie di conto corrente, che per i consumatori che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il conto di base.

	<p>Si osserva che escludere dalle informazioni da riportare nel foglio informativo le causali che danno origine a una scritturazione cui corrisponda un onere economico per il cliente comporterebbe un abbassamento del livello di trasparenza e di tutela dei consumatori. Si chiede un rafforzamento degli obblighi informativi in materia, in modo da consentire al cliente una più chiara individuazione del costo complessivo di ogni singola operazione.</p>	<p>In parte</p>	<p>La modifica proposta mira a snellire il foglio informativo rendendolo maggiormente efficace nel fornire le sole informazioni essenziali sul rapporto. Peraltro, in parziale condivisione dell'osservazione formulata, si ritiene di mantenere l'obbligo di indicare nei fogli informativi le causali che danno origine a una scritturazione contabile cui corrisponda un onere economico per il consumatore; nel contempo, per rendere più fruibile la lettura del foglio informativo, l'allegato 4A è stato modificato per precisare che le predette causali devono essere riportate tra le "altre condizioni economiche".</p> <p>La richiesta di esigere l'indicazione del costo complessivo di ogni singola operazione non viene accolta in quanto gli interventi sulla normativa qui proposti sono volti ad aggiornare il testo e ad adeguarlo all'evoluzione del quadro regolamentare. La modifica proposta potrà essere presa in considerazione in una futura fase di revisione dell'intera disciplina, ad esempio nell'ambito del recepimento della Direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.</p>
	<p>Si propone di subordinare, nei contratti di garanzia collettiva dei fidi, il diritto di recesso spettante al cliente al consenso dell'intermediario che eroga il credito.</p>	<p>Chiarimento qui a lato</p>	<p>Le Disposizioni si limitano ad assicurare la trasparenza delle condizioni contrattuali applicate senza incidere sulle modalità di esercizio del diritto di recesso, che è disciplinato dalla normativa primaria ed esula dall'ambito dei poteri regolamentari della Banca d'Italia.</p>
	<p>Si chiede di confermare che nelle ipotesi di acquisto e vendita di valuta estera non sia più necessario esporre i valori di cambio su un apposito cartello.</p>	<p>Chiarimento qui a lato</p>	<p>Si conferma che non è più necessaria l'esposizione del cartello.</p>

<p>Publicità ed informazione precontrattuale. Offerta fuori sede (cfr. Sez. II, par. 4)</p>	<p>Si chiede di chiarire che, nel caso in cui venga svolta attività di sola “promozione” fuori sede e il contratto non sia concluso o sia concluso “in sede”, l’intermediario non è tenuto a consegnare la documentazione di trasparenza e a ricevere la relativa attestazione di consegna.</p>	<p>Chiarimento qui a lato</p>	<p>Con riguardo all’offerta fuori sede (ossia promozione, collocamento, conclusione di operazioni e servizi bancari e finanziari in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell’intermediario committente) effettuata per mezzo di un altro intermediario incaricato, le Disposizioni prevedono l’esenzione dall’obbligo della consegna al cliente del foglio informativo e/o degli altri documenti informativi (es. la Guida pratica) solo per i casi in cui l’offerta avvenga presso le dipendenze del soggetto incaricato.</p> <p>In questo caso, l’intermediario incaricato è tenuto “a mettere a disposizione del cliente” i predetti documenti, con le stesse modalità prescritte nel caso di offerta di prodotti in sede.</p>
	<p>Si chiede di permettere, nelle ipotesi di offerta fuori sede non limitata alla sola promozione, che gli obblighi di consegna della documentazione di trasparenza e di acquisizione della relativa attestazione circa l’avvenuta consegna possano essere adempiuti attraverso l’uso di tecniche di comunicazione a distanza, con il consenso del cliente.</p>	<p>Chiarimento qui a lato</p>	<p>Le Disposizioni non vietano che l’obbligo di consegna della documentazione di trasparenza e l’obbligo di acquisire la relativa attestazione siano adempiuti attraverso il ricorso a mezzi di comunicazione elettronica, purché sia utilizzato un supporto durevole. In ogni caso, la documentazione di trasparenza deve essere consegnata o inviata al cliente in tempo utile prima che il contratto sia concluso o che il cliente sia vincolato da un’offerta.</p>
	<p>Si chiede di chiarire se sia obbligatorio, in caso di offerta fuori sede, consegnare anche la Guida sull’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie.</p>	<p>Chiarimento qui a lato</p>	<p>Il rinvio contenuto nel paragrafo 4 della sezione II al paragrafo 2 della medesima sezione determina l’obbligo di consegnare la Guida sull’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie.</p>
	<p>Si chiede di chiarire se, nel caso in cui l’intermediario si avvalga di altri soggetti per effettuare l’offerta fuori sede, questi ultimi debbano conservare i fogli informativi per 5 anni (come previsto per gli intermediari dal paragrafo 3).</p>	<p>Chiarimento qui a lato</p>	<p>L’obbligo di conservare la documentazione deve essere adempiuto solo dagli intermediari.</p>

<p>Publicità ed informazione precontrattuale. Consegna di copia del contratto (cfr. Sez. II, par. 6)</p>	<p>Si è chiesto di limitare le spese di istruttoria anche per i contratti di finanziamento e non solo per gli affidamenti.</p>	<p>No</p>	<p>Per i contratti di apertura di credito, le limitazioni agli oneri a carico del cliente sono previste dalla legge (articolo 117-bis T.U.B.). In assenza di norme primarie, non possono essere introdotte ulteriori restrizioni con le Disposizioni.</p>
<p>Publicità ed informazione precontrattuale. Indicatore sintetico di costo (cfr. Sez. II, par. 8)</p>	<p>Si chiede di specificare che l'aggiornamento dei profili di utilizzo del conto corrente sia effettuato anche su indicazione delle associazioni di consumatori e delle banche.</p>	<p>Chiarimento qui a lato</p>	<p>La Banca d'Italia prende già normalmente in considerazione le proposte e i contributi delle associazioni (delle banche e dei consumatori) in merito all'aggiornamento dei profili di utilizzo dei conti correnti.</p>
	<p>Si chiede di prevedere l'obbligo per gli addetti alla rete commerciale di informare chi ha profili di operatività bassa circa la presenza del conto di base.</p>	<p>Chiarimento qui a lato</p>	<p>Le Disposizioni già prevedono (sezione XI, paragrafo 2) che "le procedure di commercializzazione adottate dagli intermediari tenuti a offrire il "conto di base" assicurano che questo conto sia sempre prospettato, eventualmente assieme ad altri, ai clienti con esigenze di base".</p>
	<p>Si chiede di inserire nella nota 2 del paragrafo 8.2 ("Finanziamenti") la specificazione che, per i contratti di leasing finanziario, non deve essere riportato il TAEG, essendo già previsto il tasso interno di attualizzazione (paragrafo 3).</p>	<p>Chiarimento qui a lato</p>	<p>Le Disposizioni non prevedono l'applicazione del TAEG alle operazioni di leasing, salvo che esse non costituiscano operazioni di credito ai consumatori.</p>
	<p>Si chiede come debbano essere resi gli esempi di calcolo del TAEG nei fogli informativi relativi a contratti di credito diversi dal credito ai consumatori.</p>	<p>Chiarimento qui a lato</p>	<p>Le regole sono le medesime previste per il calcolo del TAEG in materia di credito ai consumatori.</p>

<p>Contratti. Forma e conclusione dei contratti (cfr. Sez. III, par. 2, e Sez. VII, par. 5)</p>	<p>Si chiede di eliminare il riferimento alle operazioni di acquisto e vendita di valuta estera dalla lettera b), della sezione III, paragrafo 2, dal momento che ad esse non trova applicazione la sezione II.</p>	<p>No</p>	<p>Le operazioni di acquisto e vendita di valuta estera sono escluse dalla disciplina sull'informativa precontrattuale di cui alla sezione II, emanata in attuazione dell'articolo 116 T.U.B., ma non sono escluse dalla disciplina della sezione III, sulla conclusione del contratto, emanata in attuazione dell'articolo 117 T.U.B. Il riferimento alle operazioni di acquisto e vendita di valuta estera contenuto alla sezione III, paragrafo 2, lettera b), serve ad escludere l'applicazione della disciplina sulla forma dei contratti alle operazioni di dimensioni più modeste (fino a 5.000 euro). L'eliminazione di tale riferimento renderebbe applicabile, invece, la disciplina in esame a tutte le operazioni, anche di modesto ammontare e contrasterebbe con gli obiettivi di semplificazione.</p>
	<p>In merito all'attestazione di avvenuta consegna di copia del contratto da parte del cliente (che, secondo le Disposizioni deve avvenire mediante sottoscrizione specifica, ulteriore rispetto a quella con cui il contratto è concluso), si chiede di eliminare l'obbligo di ricevere l'attestazione dell'avvenuta consegna di copia del contratto da parte del cliente o di prevedere modalità semplificate di adempimento, tra cui la possibilità di sostituirla con una dichiarazione di conferma da parte del cliente inserita nel medesimo contratto, eventualmente con una formula evidenziata graficamente posta prima della sua sottoscrizione. Per i contratti conclusi con tecniche di comunicazione elettronica, si chiede di consentire la sostituzione di tale attestazione con la consegna della copia del contratto mediante strumenti telematici e informatici, previa acquisizione del consenso del cliente.</p>	<p>In parte</p>	<p>Si ritiene necessario mantenere l'obbligo di attestazione dell'avvenuta consegna di copia del contratto con sottoscrizione ulteriore e diversa da quella apposta per la stipula del contratto, per l'importanza che riveste la sua consegna ai fini dell'informativa del cliente. Si chiarisce, tuttavia, per i contratti conclusi mediante mezzi di comunicazione elettronica, la possibilità di provvedere all'acquisizione della attestazione anche con modalità semplificate rispetto alla sottoscrizione necessaria per la validità del contratto.</p>

	Si chiede di specificare in modo espresso che i contratti possono essere validamente sottoscritti mediante l'utilizzo di una firma elettronica ai sensi degli articoli 20 e 21 d.lgs. n. 82/2005 e di chiarire che, in caso di utilizzo di una firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, il contratto è valido.	Chiarimento qui a lato	La materia relativa ai requisiti che assicurano l'idoneità del documento informatico munito della firma elettronica a rispettare il requisito della forma scritta è disciplinata dalla normativa speciale di rango primario (d.lgs. n. 82/2005) ed esula dai poteri regolamentari della Banca d'Italia. Si ritiene, pertanto, corretto procedere ad un mero rinvio alla medesima.
Contratti. Conto di base (cfr. Sez. III, par. 4)	In merito alla sanzione della nullità dei contratti denominati "Conto di base" non conformi alla sezione III, paragrafo 4, si chiede di confermare che si tratti di nullità relativa, così come previsto in altre parti delle Disposizioni (ad es. nel paragrafo 3).	Chiarimento qui a lato	Si conferma che la violazione delle Disposizioni indicate, in materia di conto di base, sono sanzionate con la nullità relativa, ai sensi dell'art. 127, comma 2, T.U.B.
	Si chiede di chiarire, con riguardo all'espressione " <i>al conto di base si applicano tutte le disposizioni di legge rilevanti in materia di operazioni e servizi bancari, nonché le presenti disposizioni</i> ", che la medesima espressione non consente di derogare alle disposizioni di legge, le quali, ai sensi dell'articolo 115, comma 3, escludono l'applicazione del Titolo VI, Capo I, e quindi dell'articolo 119 T.U.B. sulle comunicazioni periodiche e relative disposizioni attuative, al conto di pagamento.	Chiarimento qui a lato	Le comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento sono disciplinate dall'articolo 126- <i>quater</i> del T.U.B. e dalle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia. Si rammenta che detta disciplina può essere derogata in senso più favorevole al cliente, secondo quanto previsto dall'articolo 127, comma 1, del T.U.B.
	Con riferimento all'informativa in materia di ISC per i conti correnti destinati ai consumatori, si segnala un possibile disallineamento normativo tra le Disposizioni, che richiedono di indicare l'ISC solo nel foglio informativo e nell'estratto conto, e la norma che, rinviano all'articolo 8, commi da 1 a 4, della Convenzione sul conto di base, dispone che l'ISC sia riportato anche nel documento di sintesi.	Sì	Si conferma che l'ISC deve essere riportato nel solo foglio informativo e nell'estratto conto di fine anno. Le Disposizioni sono state chiarite in tal senso anche con riferimento al conto di base.
	Si chiede di non allegare alle Disposizioni la Convenzione relativa al "conto di base".	Sì	La richiesta è accolta, anche considerato che la Convenzione può essere periodicamente rivista.

<p>Contratti. Norme di legge in materia di decorrenza delle valute, estinzione anticipata e portabilità dei finanziamenti (cfr. Sez. III, par. 6)</p>	<p>Si ritiene che il rinvio operato nel paragrafo a talune norme primarie sia superfluo.</p>	<p>Chiarimento qui a lato</p>	<p>Il rinvio consente di definire con maggiore chiarezza, richiamandola, la normativa applicabile.</p>
<p>Comunicazioni alla clientela. Premessa (cfr. Sez. IV, par.1)</p>	<p>Con riferimento alla disposizione che obbliga il cessionario, in caso di cessione disciplinata dall'art. 58 T.U.B., a comunicare a tutti i clienti titolari di un conto corrente o di un conto di pagamento le informazioni necessarie a consentire a questi ultimi di fruire senza soluzione di continuità dei servizi connessi al conto, viene chiesta l'eliminazione oppure: la sostituzione con una comunicazione "solo ove possibile"; il coordinamento con la comunicazione richiesta <i>ex post</i> dalla Circolare della Banca d'Italia, n. 229 del 21 aprile del 1999, titolo III, capitolo 5, sezione II, paragrafo 1, al fine di evitare duplicazioni; di chiarire espressamente l'inapplicabilità di tale disposizione alle cessioni di rapporti diversi dai conti correnti o conti di pagamento; di chiarire che in ogni caso la predetta notificazione preventiva non è da intendersi come "forma integrativa di pubblicità", ai sensi dell'art. 58, co. 2, T.U.B., al fine di evitare dubbi interpretativi circa il momento in cui si verifica l'effetto di opponibilità della cessione nei confronti dei terzi; di indicare un termine certo dal quale calcolare i 60 giorni antecedenti entro cui la comunicazione preventiva va effettuata; di</p>	<p>In parte</p>	<p>La disposizione richiamata intende garantire, soprattutto con riferimento ai servizi di pagamento regolati in conto corrente, che la cessione in blocco non comprometta la continuità dei servizi attivi sul conto (in particolare RID, addebiti bancomat, ricezione di pagamenti, ecc.). Pertanto, la comunicazione richiesta in occasione della cessione non rileva al fine della produzione degli effetti di cui all'art. 58 T.U.B. ma persegue finalità di trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. In parziale accoglimento della richiesta, si ritiene opportuno riconoscere rilevanza alle procedure poste in essere dagli intermediari al fine di assicurare ai clienti la continuità nella fruizione dei servizi di pagamento, fermo restando il rispetto degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti della clientela. Il termine per comunicare ai clienti le informazioni necessarie ad assicurare la continuità nella fruizione dei servizi connessi al conto è stato portato a 30 giorni. Si precisa infine che la disposizione in esame non si applica alle cartolarizzazioni.</p>

	<p>porre l'obbligo di comunicazione a carico del cedente. Alcuni chiedono di prevedere, come alternativa alla notificazione preventiva, l'adozione di procedure idonee a garantire la continuità dei servizi.</p>		
	<p>Si propone di prevedere che la comunicazione preventiva, prevista in occasione della cessione di rapporti giuridici ex articolo 58 T.U.B., ai titolari dei conti correnti sia "personale e a domicilio".</p>	Chiarimento qui a lato	<p>Il principio generale in materia è che le comunicazioni sono individuali, salvi i casi eccezionali in cui le Disposizioni specificano espressamente modalità di comunicazione collettiva (ad es. nel caso di variazione unilaterale delle condizioni contrattuali nei rapporti al portatore, dove si ammette l'uso di "strumenti di comunicazione impersonale facilmente accessibili presso le dipendenze dell'intermediario").</p>
<p>Comunicazioni alla clientela. Variazioni contrattuali (cfr. Sez. IV, par. 2)</p>	<p>Si chiede di chiarire espressamente che anche ai fini delle variazioni unilaterali del contratto è possibile l'utilizzo di forme di comunicazione elettronica.</p>	Chiarimento qui a lato	<p>L'articolo 118 del T.U.B. prevede che la proposta di modifica unilaterale del contratto possa essere comunicata al cliente anche mediante "supporto durevole preventivamente accettato dal cliente", nozione che può ricomprendere la posta elettronica.</p>
	<p>Si richiede di eliminare la disposizione secondo la quale, nel caso di rapporti al portatore, la comunicazione della variazione unilaterale delle condizioni contrattuali possa avvenire anche in maniera impersonale presso le dipendenze dell'intermediario e tramite il suo sito <i>internet</i>. Si propone di individuare modalità personali che assicurino l'effettiva conoscenza da parte del cliente; si suggerisce di stabilire che le variazioni avvengano a data fissa (ad es. 30 gennaio).</p>	No	<p>La previsione di forme di comunicazione impersonale per i rapporti al portatore è imposta dalla esigenza di conciliare la possibilità di apportare variazioni contrattuali al rapporto con la impossibilità di individuare in ogni momento il titolare del rapporto.</p>
<p>Comunicazioni alla clientela. Comunicazioni periodiche alla clientela (cfr. Sez. IV, par. 3)</p>	<p>Con riferimento alla possibilità di omettere l'invio del documento di sintesi qualora le condizioni economiche non siano variate rispetto alla comunicazione precedente, si chiede di (sezione IV, paragrafo 3.1):</p>		
	<p>a) per quanto concerne il diritto del cliente di ottenere gratuitamente copia del documento, attraverso l'invio o la consegna allo sportello, eliminare:</p>		

<p><i>i)</i> l'espressione "gratuitamente", consentendo in tal modo, in virtù della disciplina prevista dal paragrafo 3.1, il recupero dei costi sostenuti per l'invio della comunicazione con forme diverse da quelle telematiche;</p>	<p>No</p>	<p><i>i)</i> i costi di stampa del documento di sintesi da consegnare al cliente dovrebbero essere particolarmente contenuti: si ritiene pertanto di confermare il requisito della gratuità;</p>
<p><i>ii)</i> il riferimento allo sportello che indurrebbe in errore la clientela e gli operatori non bancari;</p>	<p>Sì</p>	<p><i>ii)</i> le Disposizioni sono state modificate per eliminare il riferimento allo "sportello";</p>
<p>b) chiarire se:</p>	<p>Chiarimento qui a lato</p>	<p>b) l'esigenza di adottare misure organizzative idonee ad assicurare il rispetto delle Disposizioni, tra cui quella in esame, deriva dalla sezione XI. Gli intermediari devono avere un'organizzazione idonea ad assicurare il soddisfacimento di entrambe le condizioni, tra loro alternative solo in considerazione della modalità di comunicazione effettivamente pattuite con il cliente;</p>
<p><i>i)</i> la possibilità di omettere l'invio sia subordinata all'adozione di procedure che consentano il rispetto delle condizioni previste;</p>		
<p><i>ii)</i> dette condizioni (la produzione di un documento aggiornato a richiesta del cliente e, in caso di utilizzo di tecniche telematiche, la messa a disposizione <i>on line</i> del documento aggiornato) debbano intendersi come alternative;</p>		
<p>c) riformulare la disposizione (sezione IV, paragrafo 3.1, capoverso 6) che esenta dall'obbligo di inviare il documento di sintesi qualora le condizioni economiche siano invariate, stabilendo che:</p>		
<p><i>i)</i> in tali casi l'intermediario deve consegnare al cliente, su sua richiesta, l'ultimo documento inviato e non il documento aggiornato;</p>	<p>No</p>	<p><i>i)</i> la richiesta non è accolta; si ritiene, peraltro, di modificare le Disposizioni per fare riferimento esclusivamente al documento con le condizioni "in vigore";</p>
<p><i>ii)</i> ove il cliente abbia scelto il canale telematico di comunicazione, la richiesta di ricevere il documento contenente le condizioni in vigore possa essere soddisfatta tramite <i>e-mail</i> nei tempi tecnici necessari alla sua predisposizione e invio, senza che il documento stesso debba essere sempre disponibile in internet;</p>	<p>Sì</p>	<p><i>ii)</i> la richiesta è accolta e le Disposizioni sono state modificate. Si ritiene che l'invio del documento di sintesi tramite posta elettronica sia idoneo a garantire l'adempimento degli obblighi informativi, purché sia assicurata la tempestività della comunicazione e la compatibilità con le esigenze informative del cliente;</p>
<p><i>iii)</i> la disposizione si applichi ai rapporti in essere;</p>	<p>Chiarimento qui a lato</p>	<p><i>iii)</i> le Disposizioni trovano applicazione a tutti i rapporti in essere al momento della loro entrata in vigore;</p>

	d) escludere la necessità di inviare il documento di sintesi anche nel solo caso in cui sia variato il valore del parametro del tasso d'interesse, o dell'imposta di bollo.	Chiarimento qui a lato	Con riferimento al parametro del tasso di interesse, le Disposizioni (sezione IV, paragrafo 2) stabiliscono che "non rilevano ai fini dell'articolo 118 del T.U. le modifiche conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime". Per quanto riguarda l'imposta di bollo, essa non costituisce una condizione del contratto.
	Si chiede di eliminare l'obbligo di inviare il documento di sintesi annuale ritenendo sufficiente l'invio del documento di sintesi in occasione delle variazioni economiche.	No	Si ritiene opportuno non modificare l'attuale impianto che, in caso di variazioni economiche, impone la comunicazione annuale del documento di sintesi, salvo il caso in cui le parti abbiano convenuto una frequenza diversa (in tal caso non è necessaria una comunicazione relativa all'intero anno) (cfr. sezione IV, paragrafo 3.1).
	Si propone di chiarire che non è necessario l'uso di modalità di comunicazione che comprovino la ricezione delle comunicazioni periodiche, al fine di ridurre i costi richiesti alla clientela.	Chiarimento qui a lato	La necessità o meno di utilizzare una modalità di comunicazione che provi la ricezione della comunicazione è disciplinata dalla normativa primaria e, in particolare, dal codice civile. Inoltre, le Disposizioni prevedono che l'invio delle comunicazioni periodiche possa avvenire con le modalità previste dal contratto.
	Si richiede di escludere la numerazione progressiva delle comunicazioni periodiche comunicate in modo sistematico per ogni anno solare.	No	La numerazione progressiva, nei casi in cui è richiesta, è un utile strumento per consentire al cliente un'agevole ricostruzione dell'ordine delle comunicazioni effettuate.
	Si richiede di coordinare il rinvio alla sezione XI, paragrafo 2, contenuto nella sezione IV, paragrafo 3.1., della sezione XI, paragrafo 1, (ai sensi del quale il paragrafo 2 della sezione XI non si applica agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 T.U.B. previgente, nel corso del periodo transitorio).	Sì	La richiesta è accolta e le Disposizioni sono state modificate in tal senso.

	Con riferimento alla sezione IV, paragrafo 3.1, che stabilisce, in presenza di garanzie finanziarie, l'obbligo di indicare nelle comunicazioni periodiche le informazioni rilevanti allo svolgimento del rapporto, si chiede di specificare in dettaglio quali siano le informazioni da comunicare.	No	Si ritiene preferibile lasciare una clausola generale al fine di assicurare un'ampia informativa della clientela sulle condizioni e le caratteristiche del rapporto di garanzia.
	Si propone di recepire le disposizioni di cui all'articolo 127- <i>bis</i> T.U.B., sulla base di un'interpretazione volta ad affermare la gratuità anche delle comunicazioni previste dalle condizioni generali del contratto.	No	Si ritiene necessario confermare l'impostazione seguita dalle disposizioni che si limita a recepire quanto previsto dall'art. 127- <i>bis</i> T.U.B.
Comunicazioni alla clientela. Richiesta di documentazione su singole operazioni (cfr. Sez. IV, par. 4)	Si propone di specificare che l'importo delle spese prospettate al cliente per ottenere copia della documentazione relativa a singole operazioni debba corrispondere a costi effettivamente sostenuti dalla banca per la produzione del documento.	Sì	L'articolo 119, comma 4, T.U.B. già prevede che la banca possa addebitare "solo i costi di produzione di tale documentazione". Si condivide, in ogni caso, l'opportunità di inserire tale precisazione nelle Disposizioni.
Tecniche di comunicazione a distanza. Informativa precontrattuale e comunicazioni non richieste (cfr. Sez. V, par. 2)	Si chiede se ai prodotti e ai servizi offerti da una filiale estera di un intermediario italiano, per il tramite di filiali italiane o direttamente con modalità elettroniche, siano applicabili le Disposizioni di trasparenza, anche quando si tratti di una filiale comunitaria.	Chiarimento qui a lato	Le Disposizioni si applicano a tutte le attività svolte nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 115 T.U.B. e, in caso di ricorso a tecniche di comunicazione a distanza, secondo le specifiche indicazioni fornite nella sezione V.

<p>Servizi di pagamento. Disposizioni di carattere generale (cfr. Sez. VI, par. 3)</p>	<p>Si chiede di chiarire il testo nel senso di continuare a consentire all'intermediario e al cliente la possibilità di stabilire contrattualmente le modalità di messa a disposizione o di consegna dei documenti previsti dalla sezione VI, paragrafo 3.2 (forma cartacea o altro supporto durevole) e non limitare tale possibilità ai soli casi in cui la relazione tra cliente e intermediario sia intrattenuta con tecniche di comunicazione a distanza.</p>	<p>Sì</p>	<p>L'osservazione è accolta e le Disposizioni sono state modificate in linea con l'obiettivo di espandere le possibilità di utilizzo di supporti durevoli alternativi alla forma cartacea.</p>
<p>Credito ai consumatori. Definizioni (cfr. Sez. VII, par. 2)</p>	<p>Le Disposizioni definiscono servizi accessori "obbligatori" quelli per i quali sono previsti costi in caso di recesso, i quali devono essere imputati nel calcolo del TAEG. Si chiede, al riguardo, di chiarire con maggiore dettaglio quali costi vadano imputati nel calcolo del TAEG e quali vadano esclusi.</p>	<p>No</p>	<p>La definizione prevista dalle Disposizioni riprende le <i>Guidelines</i> relative alla Direttiva sul credito ai consumatori predisposte dalla Commissione Europea, secondo le quali tutti i costi dei servizi accessori devono essere computati nel TAEG qualora questi siano "obbligatori".</p>
	<p>Si chiede di confermare quale sia il saldo sul quale occorre calcolare l'eccedenza dei fondi utilizzati ai fini della definizione di sconfinamento.</p>	<p>Chiarimento qui a lato</p>	<p>In armonia con quanto previsto dal D.M. 30 giugno 2012, n. 644/2012, si ritiene necessario fare riferimento al saldo disponibile.</p>
<p>Credito ai consumatori. Disposizioni di carattere generale (cfr. Sez. VII,</p>	<p>In merito alle modalità di calcolo della soglia di Euro 75.000 (che delimita l'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni sul credito ai consumatori) nelle operazioni di <i>leasing</i>, si chiede di escludere il prezzo di opzione d'acquisto del bene, atteso il suo carattere facoltativo.</p>	<p>Chiarimento qui a lato</p>	<p>Il corrispettivo dell'opzione è pagato – in caso di eventuale esercizio dell'opzione - dal cliente al finanziatore; come tale esso non rientra nel calcolo dell'importo del finanziamento ai fini della soglia dei 75.000 euro.</p>

par. 3)	Si chiede di chiarire che il D.M. n. 644 del 2012, in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti, richiamato dal paragrafo 3, non si applica agli affidamenti a valere su carte di credito, in modo conforme all'articolo 2, comma 1, lettera d), del suddetto Decreto.	Sì	L'osservazione è accolta e le Disposizioni sono state modificate.
Credito ai consumatori. Pubblicità e informazioni precontrattuali (Cfr. Sez. VII, par. 4)	Con riferimento alle disposizioni sulla pubblicità, si chiede di:	No	
a) par. 4.1	a) chiarire cosa si intenda per "informazioni relative alle caratteristiche del credito e ai suoi costi" diverse dalle informazioni obbligatorie che devono ricevere apposita evidenziazione;		a) le Disposizioni riprendono le <i>Guidelines</i> della Commissione Europea sulla Direttiva sul credito al consumo. Le informazioni in questione sono tutte quelle diverse rispetto a quelle riportate nell'elenco di cui alla sezione VII, paragrafo 4.1 delle Disposizioni. Si ricorda che l'evidenza deve essere data rispetto alle altre informazioni relative al credito;
	b) mettere a disposizione un nuovo modello di annuncio pubblicitario.		b) si ritiene opportuno assicurare margini di flessibilità e di non predisporre un modello standardizzato di annuncio pubblicitario.
b) par. 4.2.2.1	Con riferimento all'obbligo di fornire le informazioni precontrattuali previste nel paragrafo 4.2.2.1, con particolare riguardo all'obbligo di consegna del documento denominato "Informazioni Europee di base sul Credito ai consumatori" prima della conclusione del contratto, si chiede di specificare l'indicazione della data di avvenuta consegna.	Sì	Si condivide l'opportunità di specificare l'indicazione della data nell'attestazione di avvenuta consegna. Le Disposizioni sono state modificate.
c) par. 4.2.4	Con riferimento alla disposizione di cui alla sezione VII, paragrafo 4.2.4., a mente della quale "nel caso in cui utilizzi informazioni ricavate per stima, il finanziatore tiene informato il consumatore di tale circostanza" si chiede di chiarire: a) quali sono le modalità della comunicazione e in quale momento si intende adempiuto il relativo obbligo; b) cosa si intenda per "informazioni ricavate per	Chiarimento qui a lato	Le Disposizioni riprendono le <i>Guidelines</i> della Commissione Europea sulla Direttiva sul credito al consumo. Ciò posto, con riferimento ai due punti sollevati: a) la comunicazione relativa all'utilizzo di informazioni ricavate per stima deve avvenire contestualmente alla comunicazione del TAEG, in ogni documento in cui la stima è utilizzata; b) le informazioni sono "riportate per stima" quando sono ricavate da evidenze empiriche presumibilmente significative con riguardo al tipo di contratto in questione.

	<p>stima” e quali siano l’ambito di applicazione e le modalità di adempimento. Si suggerisce di non espandere troppo gli obblighi informativi e di limitarne l’applicazione alla fase dell’informativa precontrattuale per ridurre gli oneri.</p>		
	<p>Con riferimento alle disposizioni introdotte nel paragrafo 4.2.4. della sezione VII, si chiede di:</p>		
	<p>a) chiarire che la seguente formulazione <i>“In questi casi, in deroga a quanto previsto nel precedente capoverso, sono inclusi tra gli oneri solo i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l’erogazione o con il rimborso del credito; resta in ogni caso fermo quanto previsto ai sensi dell’art. 117-bis del T.U. e del decreto d’urgenza del Ministro dell’economia e delle finanze – Presidente del CICR del 30 giugno 2012 (1)”</i> faccia riferimento solo alle aperture di credito in conto corrente;</p>	<p>Chiarimento qui a lato</p>	<p>a) si conferma che la deroga si applica solo per le richieste di apertura di credito in conto corrente;</p>
	<p>b) specificare, con riguardo alla disposizione riportata alla lettera a), che le disposizioni derogate sono quelle che vanno dall’espressione <i>“Nel Costo totale del credito”</i> fino a <i>“concluso con il consumatore”</i>;</p>	<p>Sì</p>	<p>b) si conferma la lettura proposta;</p>
	<p>c) confermare che, in caso di conto corrente ad uso esclusivo dell’apertura di credito, nella commissione di affidamento sono ricompresi gli oneri connessi con l’erogazione o con il rimborso del credito solo se diversi dalle spese sopportate per l’utilizzo di servizi di pagamento, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, D.M. 30 giugno 2012, n. 644;</p>	<p>Sì</p>	<p>c) ai sensi dell’articolo 3, comma 2, i), del D.M. 30 giugno 2012, n. 644, nella commissione onnicomprensiva non sono incluse le spese a fronte di servizi di pagamento per l’utilizzo dell’affidamento;</p>

	d) indicare, in via esemplificativa, il numero e la tipologia di prelievi e pagamenti da considerare nel calcolo del TAEG relativo ad un'apertura di credito in conto corrente, qualora il conto sia ad esclusivo servizio dell'apertura di credito e le modalità di utilizzo non siano previste dal contratto.	Chiarimento qui a lato	d) si fa rinvio alle ipotesi di calcolo del TAEG indicate nell'allegato 5B (cfr., in particolare, i punti II.c e II.d).
d) par. 4.2.5.	Si propone di aggiungere, alla fine della sezione VII, paragrafo 4.2.5, , a scopo di chiarimento, l'espressione "non convenzionati", tenuto conto della differenza di disciplina prevista dalla sezione VIII, paragrafo 1, per i mediatori convenzionati rispetto ai mediatori non convenzionati.	Sì	L'osservazione è accolta e le Disposizioni sono state modificate per chiarire la necessità di fornire l'informativa richiesta dalla sezione VII, paragrafo 4.2.4., per l'offerta fuori sede, in tutti i casi in cui interviene un mediatore, con o senza convenzione.
	Si chiede di richiamare nella sezione VII, paragrafo 7, il paragrafo 4.2.5. relativo all'offerta attraverso intermediari del credito.	Chiarimento qui a lato	La sezione VII, paragrafo 7, dispone l'applicazione alle carte di credito diverse dalle carte c.d. <i>charge</i> di tutta la sezione VII, ivi compreso il paragrafo 4.2.5.
	Si suggerisce di formulare un sistema di misure sanzionatorie adeguate per la violazione delle disposizioni attuative dell'articolo 124- <i>bis</i> T.U.B.	Chiarimento qui a lato	Il rispetto delle finalità sottese all'articolo 124- <i>bis</i> T.U.B. è assicurato attraverso l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 144 T.U.B. per la violazione delle disposizioni di vigilanza sui controlli interni a cui le disposizioni della sezione VII, paragrafo 4.3, rinvia.
e) par. 4.3	Si suggerisce di prevedere strumenti adeguati per assicurare il rispetto del quadro normativo in materia di remunerazione di affidamenti e sconfinamenti ai sensi dell'articolo 117- <i>bis</i> T.U.B. e di chiarire le incertezze interpretative che il D.M. n. 644/2012 presenta.	Chiarimento qui a lato	Le modifiche poste in consultazione si limitano a prevedere misure volte ad assicurare un'informazione chiara e trasparente circa le varie componenti di costo applicate per i servizi offerti, ivi compresi gli affidamenti e gli sconfinamenti. Eventuali chiarimenti sul D.M n. 644/2012 potranno essere forniti, in applicazione dell'articolo 5 del medesimo decreto, in un'occasione successiva, quando sarà maturata una significativa esperienza applicativa.
Credito ai consumatori. Contratti (cfr. Sez. VII, par. 5)	Con riferimento alle aperture di credito per cui è previsto il rimborso a richiesta o entro tre mesi, si chiede di escludere il rinvio fatto dal paragrafo 5.2.2. al paragrafo 5.2.1., lettera r), che rende necessario indicare nei contratti di credito ai consumatori la procedura per l'esercizio del	Sì	Il richiamo al paragrafo 5.2.1., lettera r), contenuto al paragrafo 5.2.2., è finalizzato a richiedere agli intermediari di fornire al cliente le informazioni relative alle procedure per l'esercizio del diritto di recesso, prescritte da disposizioni di legge o dai contratti, senza implicare necessariamente l'applicazione dell'articolo 125- <i>quater</i> , T.U.B. Le Disposizioni sono state, in ogni

	diritto di recesso di cui all'art. 125- <i>quater</i> , T.U.B. da altre norme di legge o dal contratto. Tale rinvio solleva il dubbio che ai contratti di apertura di credito in conto corrente rimborsabili su richiesta o entro tre mesi debba essere applicato l'articolo 125- <i>quater</i> , T.U.B., la cui applicazione a tali contratti risulta invece espressamente esclusa dall'articolo 122 T.U.B., come confermato anche dalla Banca d'Italia nella FAQ 10.3.4, relativa al provvedimento del 29 luglio 2009 (Disposizioni di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti).		caso, modificate per chiarire questo punto. Resta confermata la posizione espressa nella richiamata FAQ 10.3.4.
Credito ai consumatori. Carte di credito (cfr. Sez. VII, par. 7)	In merito alla disciplina applicabile alle modifiche unilaterali dei contratti di emissione di carte di credito, si chiede di richiamare la disciplina contenuta nella sezione VI, paragrafo 5.2, ultimo capoverso (che nella sezione dedicata ai servizi di pagamento stabilisce l'applicabilità dell'articolo 126- <i>sexies</i> T.U.B., alle carte di credito), anche nella sezione VII (relativo al credito al consumo), paragrafo 7, in modo da chiarire che tale disciplina (e non quella di cui all'articolo 118, T.U.B.) trova applicazione alle carte di credito non <i>charge</i> emesse a favore di consumatori.	Sì	La disciplina speciale prevista dall'articolo 126- <i>sexies</i> , T.U.B., trova applicazione anche alle carte di credito disciplinate dalla sezione VII, paragrafo 7. L'osservazione è accolta e le Disposizioni sono state modificate.
Credito ai consumatori. Norme in materia di recesso, inadempimento del fornitore, rimborso anticipato (rinvio) (cfr. Sez. VII,	Si ritiene che il rinvio operato nel paragrafo a talune norme primarie sia superfluo.	No	Si ritiene utile, a scopo di chiarimento, il richiamo della normativa applicabile.
	Si suggerisce di aggiungere, dopo il riferimento al "Capo II", le parole "del Titolo VI".	Sì	L'osservazione è accolta e le Disposizioni sono state modificate.

par. 9)			
Cessione di quote dello stipendio, del salario o della pensione (cfr. Sez. VII-bis)	Si chiede di non estendere l'applicazione delle Disposizioni ai finanziamenti concessi verso cessione del quinto dello stipendio o della pensione, qualora superino l'ammontare di 75.000 euro.	No	L'articolo 6-bis, D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, come modificato dal d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169, prevede l'estensione della disciplina di trasparenza prevista per il credito ai consumatori alle operazioni di cessione del quinto senza alcuna limitazione basata sull'ammontare del finanziamento concesso. L'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina sul credito ai consumatori è peraltro consentita espressamente dal considerando numero 10 della direttiva 2008/48/UE.
	Si chiede di chiarire che le informazioni relative alle somme dovute al finanziatore o a eventuali soggetti terzi, da fornire con un apposito allegato al documento denominato "Informazioni europee di base", possano essere contenute nel documento, da allegare al medesimo, contenente le altre informazioni aggiuntive alle "Informazioni europee di base" che il finanziatore intenda dare ai sensi della sezione VII, paragrafo 4.2.2.1. (applicabile in virtù del rinvio di cui alla sezione VII-bis), senza la necessità di un allegato specifico.	Chiarimento qui a lato	Tale possibilità non è esclusa dalle Disposizioni, purché siano rispettati i criteri di chiarezza delle informazioni fornite.
	Si chiede, a scopo di semplificazione, l'eliminazione delle modalità previste per la messa in evidenza delle diverse componenti di costo dovute all'intermediario o ad altri soggetti nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".	No	L'evidenza delle componenti di costo dovute al finanziatore o ad altri soggetti di cui lo stesso si avvale è richiesta dalla legge.
	Si chiede l'eliminazione nella sezione VII-bis del riferimento al paragrafo 2 della sezione XI (Procedure interne), dal momento che tali procedure non sono applicabili agli intermediari finanziari che in via transitoria continuano ad essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 T.U.B., nella formulazione antecedente alla riforma del Titolo V del T.U.B., fino all'istituzione del nuovo albo di cui all'art. 106 T.U.B.	In parte	Il punto è stato chiarito nelle Disposizioni. Con riferimento alle modifiche proposte, l'attuale formulazione si ritiene più chiara, anche per ragioni di omogeneità complessiva del testo.

	<p>Si chiede di sostituire l'espressione "secondo quanto stabilito dalla sezione XI, paragrafo 2" con la diversa formulazione "eventualmente prevedendo un rapporto minimo del netto ricavo percepito dal cliente nei confronti sia del montante del prestito che delle commissioni complessive corrisposte alla rete di vendita". Si propone altresì la sostituzione del secondo capoverso con il seguente: "Nel contratto di credito bisognerà separatamente esporre, in maniera chiara, dettagliata e inequivoca, gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente, costituiti: dagli interessi, dalle commissioni di gestione del prestito e dai costi assicurativi, e gli oneri riferiti invece ad attività connesse alla concessione ed alla erogazione del finanziamento, che non debbono essere restituiti al consumatore in caso di estinzione anticipata, costituiti: dalle spese di istruttoria e dai compensi corrisposti agli intermediari del credito eventualmente intervenuti".</p>		
	<p>Si propone di inserire un capoverso, che indichi come "non necessaria" la consultazione di banche dati per valutare il merito creditizio.</p>	<p>No</p>	<p>La formulazione proposta contrasta con il disposto dell'articolo 124-<i>bis</i> T.U.B., a tenore del quale, il finanziatore, ove necessario, valuta il merito creditizio consultando una banca dati pertinente. Tale previsione è contenuta anche nella Direttiva 2008/48/CE (cfr. considerando n. 28 e articolo 8).</p>
	<p>Con riferimento alle politiche di remunerazione della rete distributiva si chiede di:</p> <p>a) chiarire la possibilità per i promotori finanziari di prevedere una parte "ricorrente", che ricomprenderebbe la parte della remunerazione avente un carattere stabile ed ordinario, e una parte non ricorrente, che equivarrebbe ad una</p>	<p>Chiarimento qui a lato</p>	<p>Si rinvia al resoconto relativo alla consultazione sulle Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione delle banche (http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/politiche-remunerazione-incentivazione/index.html).</p>

	componente variabile;		
	b) chiarire la possibilità di prevedere per i primi tre anni di attività forme di remunerazione solo variabili;		
	c) chiarire la possibilità di prevedere meccanismi di aggiustamento che tengano conto di indicatori di rischiosità operativa e, per la determinazione del c.d. <i>bonus pool</i> , delle condizioni reddituali e di liquidità dell'intermediario e del gruppo; d) prevedere che le Disposizioni di trasparenza sulle remunerazioni applicabili al c.d. "personale più rilevante" siano in realtà negoziate con la rete e previste a livello contrattuale.		
Mediatori creditizi (cfr. Sez. VIII, par. 1)	Si propone di:		
	a) chiarire il contenuto degli obblighi e delle responsabilità degli intermediari finanziari e dei mediatori (convenzionati o no), dal momento che i rinvii alle sezioni non sarebbero chiari;	Chiarimento qui a lato	a) la sezione VIII, paragrafo 1, chiarisce separatamente quali sono gli obblighi che si applicano all'offerta del servizio di mediazione (primo periodo) e gli obblighi relativi all'offerta dello specifico prodotto o del servizio bancario o finanziario (primo capoverso);
	b) applicare ai mediatori creditizi non convenzionati le disposizioni applicabili ai mediatori convenzionati, in materia di informativa precontrattuale.	No	b) si ritiene opportuno mantenere la differenza di disciplina prevista per i mediatori non convenzionati rispetto ai mediatori convenzionati. Si osserva che in alcuni casi le Disposizioni presuppongono l'esistenza di una convenzione: qualora questa manchi, le relative previsioni non saranno applicabili.
	Si chiede di sostituire nella sezione VIII, paragrafo 1, il riferimento al "foglio informativo" con un riferimento generico alla "documentazione di trasparenza", per chiarire che anche nelle operazioni di credito ai consumatori (dove l'informativa contrattuale viene trasmessa con il documento "Informazioni europee di base")	Sì	Le Disposizioni sono state modificate per chiarire che, ove il mediatore consiglia il cliente attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, l'invio di tutta la documentazione di trasparenza prescritta possa avvenire per tale via.

	trovano applicazione gli obblighi di questo paragrafo e la possibilità di comunicare tali documenti con modalità elettronica, in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.		
	Si chiede di escludere l'applicabilità ai mediatori creditizi anche della sezione III, paragrafo 5, delle Disposizioni ("Recesso dai contratti a tempo indeterminato").	Chiarimento qui a lato	La norma richiamata si applica solo qualora ne ricorrano i presupposti (esistenza di un contratto a tempo indeterminato).
	Si richiede di chiarire le modalità di applicazione delle Disposizioni alle componenti specifiche di costo determinate dall'attività di segnalazione.	Chiarimento qui a lato	Come chiarito dall'Organismo Agenti e Mediatori, l'attività di segnalazione è distinta da quella di agenzia, pur potendo essere svolta esclusivamente da soggetti iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria (cfr. FAQ n. 142 reperibile all'indirizzo internet: https://www.organismo-am.it/oam-risponde?option=com_fsf&Itemid=890&view=faq&catid=-1&search=segnalazione). Pertanto, l'attività di segnalazione esula dall'ambito di applicazione di questa sezione.
	Si chiede di limitare l'offerta di operazioni di credito al consumo ai soli mediatori convenzionati, non essendo altrimenti possibile rispettare l'obbligo del mediatore di comunicare all'intermediario il compenso necessario ai fini del calcolo del TAEG.	No	Non si ravvisano ragioni per escludere che anche il mediatore non convenzionato possa comunicare all'intermediario il livello del compenso ai fini dell'inserimento nel TAEG. Infatti, il riferimento a "modalità concordate" tra finanziatore e mediatore per la comunicazione del compenso percepito da quest'ultimo non implica la presenza di una convenzione.
	Con riferimento all'attività dei mediatori creditizi, si chiede di sostituire il termine "consigliare" con "presentare", per meglio mettere in luce l'autonomia e l'indipendenza propri del mediatore. Si chiede, inoltre, di specificare che il sito web indicato dal mediatore per il reperimento del foglio informativo del prodotto suggerito debba essere quello dell'intermediario erogante.	Sì	L'osservazione è accolta e le Disposizioni sono state modificate di conseguenza.
	Si chiede di:		

Mediatori creditizi. Requisiti organizzativi (cfr. Sez. VIII, par. 2)	a) eliminare la previsione secondo la quale i mediatori creditizi devono individuare un responsabile o un ufficio per la sollecita ed esaustiva trattazione dei reclami della clientela;	No	a) al fine di una efficace analisi e di una sollecita risposta ai reclami presentati dalla clientela, risulta necessaria l'individuazione di risorse e/o strutture dedicate;
	b) specificare che i reclami sono relativi all'attività di mediazione creditizia.	Sì	b) l'osservazione è accolta.
Controlli (cfr. Sez. X)	Si chiede di specificare che le misure previste dall'art. 128-ter T.U.B. sono applicabili solo ai contratti conclusi dopo il 3 dicembre 2010, data di entrata in vigore dell'articolo medesimo.	No	Le misure previste dall'art. 128-ter T.U.B. si applicano alle infrazioni commesse dopo la sua entrata in vigore, anche se in relazione a rapporti sorti da contratti conclusi prima di quel momento.
	Si chiede di non limitare i controlli della Banca d'Italia alla violazione delle disposizioni previste ai sensi del Titolo VI T.U.B., estendendoli alla violazione di qualunque altra norma di legge.	No	La disposizione in esame si limita a chiarire l'applicazione di quanto previsto dalla normativa primaria (art. 128 T.U.B.), la quale riguarda solo le irregolarità accertate in relazione al Titolo VI del T.U.B.
Requisiti organizzativi. Procedure interne (cfr. Sez. XI, par. 2)	Si chiede di rivedere la disciplina delle procedure interne per le operazioni di cessione in blocco, che richiede di assicurare assistenza ai clienti al fine di assicurare continuità nei servizi, tenendo conto delle modifiche suggerite alla disciplina della cessione in blocco, prevista alla sezione IV, paragrafo 1.	No	La dotazione di procedure volte a garantire al cliente la possibilità di avvalersi nel continuo di servizi di pagamento è essenziale, per prevenire possibili danni al cliente (ad es. mancato pagamento di rate di mutuo, mancata ricezione di bonifici, ecc.).
	Con riferimento alla disposizione che richiede di dotarsi di procedure interne in grado di assicurare che l'offerta del conto di base sia sempre prospettata al cliente con esigenze di base, si chiede di confermare che sia sufficiente riportare nel foglio informativo l'espressione "per i consumatori che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il conto di base; chiedi o si procuri il relativo foglio informativo", richiesta dalla sezione II, paragrafo 3, nel solo caso in cui sia valorizzato l'ISC.	Chiarimento qui a lato	Le disposizioni richiamate regolano materie distinte, relative l'una al contenuto della documentazione precontrattuale e l'altra all'organizzazione interna dell'intermediario.
	Si propone di specificare che gli intermediari devono assicurare che il canone del conto di base sia finanziariamente sostenibile ed adeguato ad	No	Le Disposizioni mirano ad assicurare trasparenza sui costi sostenuti dalla clientela, ma non possono dettare criteri o limitazioni relativi al calcolo dei canoni. Quanto richiesto, inoltre,

	un prodotto privo di rischio di credito.		è già regolato dall'articolo 5 della Convenzione sul conto di base.
	Si chiede di circostanziare meglio la norma secondo cui i corrispettivi richiesti alla clientela devono essere comunque adeguati e proporzionati rispetto alle spese, chiarendo che non si intende interferire con le politiche di <i>pricing</i> degli intermediari e limitandone la portata ai costi connessi con le comunicazioni periodiche ai sensi dell'articolo 127- <i>bis</i> del T.U.B.	No	La norma si riferisce ai casi in cui la legge preveda una limitazione dei corrispettivi e richiede che la quantificazione sia formalmente approvata; oltre all'articolo 127- <i>bis</i> , citato, si richiamano altresì l'articolo 119 e l'articolo 126- <i>quater</i> del T.U.B. La specificazione delle nozioni di "adeguatezza e proporzionalità" esula dalle finalità delle Disposizioni.
	Si propone l'eliminazione della nota 2 la quale richiede alle procedure interne di quantificare, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi previsti in materia di cessione del quinto, i costi che maturano nel corso del rapporto e che devono essere restituiti in caso di estinzione anticipata del mutuo.	No	Si ritiene opportuno mantenere la nota, la quale contiene utili indicazioni.
	Si chiede di:		
	a) prevedere procedure interne per rendere più agevole la comprensione dei costi complessivi di operazioni di finanziamento, per quelle operazioni, diverse da affidamenti e sconfinamenti, in cui siano previste diverse voci di costo a carico del cliente;	No	a) l'esigenza di favorire la conoscibilità del costo unitario delle operazioni creditizie diverse da affidamenti e sconfinamenti è soddisfatta dalla disciplina del TAEG;
	b) chiarire se il venir meno della informazione relativa alla disponibilità di un calcolo personalizzato dei costi di un fido sul sito internet implichi il venir meno del relativo obbligo, e, in caso contrario, si chiede la predisposizione di un modello unitario.	Chiarimento qui a lato	b) l'eliminazione del riferimento alla disponibilità di un calcolo personalizzato dei costi di un fido sul sito internet implica il venir meno del relativo obbligo, considerato che la disciplina sul TAEG e quella di cui all'articolo 117- <i>bis</i> del T.U.B. hanno semplificato il regime delle commissioni applicabili ai finanziamenti, facendo venir meno le ragioni di semplificazione che erano sottese all'obbligo in parola.

Allegati	Osservazioni ricevute	Accolta SI/NO/in parte	Motivazioni
Prototipo di foglio informativo del conto corrente offerto ai consumatori (cfr. All. 4A)	Si chiede di apportare le seguenti modifiche al prototipo di foglio informativo del conto corrente:		
	a) aggiornare, nella sezione “Quanto può costare il conto corrente” l’imposta di bollo, indicando la somma di €. 34,20, specificando che essa non è dovuta se la giacenza è inferiore ad Euro 5.000;	Sì	a) l’osservazione è accolta e il prototipo di foglio informativo è stato modificato;
	b) indicare, nella sezione “Quanto può costare il conto corrente”, la dicitura: “Per i consumatori che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il conto di base; chieda o si procuri il relativo foglio informativo”;	No	b) si ritiene opportuno lasciare il riferimento al conto di base nella sezione “Che cos’è il conto corrente” per attribuirgli un maggiore risalto.
	Si osserva, con riferimento ai servizi accessori, l’inopportunità di eliminare le voci corrispondenti dal foglio informativo del conto corrente, perché ciò impedisce al cliente di comprendere i servizi ricompresi nel pacchetto di conto corrente.	Chiarimento qui a lato	L’esigenza di spostare le informazioni di dettaglio sui servizi accessori su fogli separati deriva dalla necessità di consentire al cliente il confronto tra contratti di conto corrente, con riferimento alle voci di costo più rilevanti, come è stato anche auspicato dal Protocollo d’intesa tra ABI e Associazioni dei Consumatori del 14 aprile 2011 (Trasparenza semplice del conto corrente). Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di inserire i servizi accessori in un unico foglio informativo separato rispetto a quello relativo al conto.
Prototipo di foglio informativo del mutuo offerto ai consumatori (cfr. All. 4B)	Si chiede di sostituire nell’allegato 4B il riferimento all’imposta per l’iscrizione dell’ipoteca con l’espressione “tasse ipotecarie”, dal momento che l’imposta per l’iscrizione di ipoteca è ricompresa nell’imposta sostitutiva.	Sì	L’osservazione è accolta. Il prototipo di foglio informativo è stato modificato.
ALTRE OSSERVAZIONI			
Argomento	Osservazioni ricevute	Accolta	Motivazioni

		SI/NO/in parte	
Entrata in vigore. Disciplina transitoria (cfr. Sez. I, par. 5; Sez. II, par. 3)	Si segnala l'opportunità di concedere agli intermediari un termine per adeguare le proprie procedure interne alle modifiche recate dalla disciplina.	Sì	L'adeguamento alle Disposizioni dovrà avvenire entro il 1° ottobre 2015.